



PRESTAZIONI EBNAIP

L'EBNAIP istituisce una autonoma e separata sezione contabile e patrimoniale denominata "Assistenza integrativa" di cui potranno usufruire i dipendenti ed i datori di lavoro secondo le modalità del presente Titolo.

Le prestazioni sono le seguenti:

- per i lavoratori dipendenti:

- infortuni professionali ed extraprofessionali;
- rimborso ticket in strutture SSN;
- rimborso visite specialistiche in strutture SSN;
- assegno di natalità/adozione;

- per i datori di lavoro:

- infortuni professionali ed extraprofessionali;
- rimborso ticket in strutture SSN;
- rimborso visite specialistiche in strutture SSN;
- rimborso di quote economiche giornaliere anticipate per la corresponsione ai lavoratori dell'indennità economica in caso di malattia degli stessi, previste dalla legge e dal CCNL.

Per i lavoratori dipendenti (ART. 6 del Regolamento EBNAIP):

A) infortuni professionali ed extraprofessionali

In caso di infortuni professionali ed extraprofessionali, saranno assicurate le seguenti prestazioni:

Garanzie	Massimale	Note
Decesso	€ 50.000,00	Il massimale di € 50.000,00 è in copertura dal 17 maggio 2017.
Invalidità permanente	€ 50.000,00	Il massimale di € 50.000,00 è in copertura dal 17 maggio 2017. Franchigia 5% dell'indennizzo. L'indennizzo viene corrisposto con riferimento alla percentuale I.P. certificata detratta della percentuale di franchigia pari a 5 punti

		percentuali. <i>Esempio: nel caso di I.P. certificato al 60% viene detratta la franchigia del 5%, quindi la liquidazione del sinistro sarà effettuata moltiplicando il massimale di € 50.000,00 x 55% = € 27.500,00</i>
Rimborso spese da infortunio	Rimborso sino alla concorrenza di € 1.000,00 percepiti nell'anno solare decorrente dal singolo evento.	

B) rimborso ticket SSN

Garanzia	Massimale pro capite	Note
Ticket per diagnostica strumentale, di laboratorio, terapie presso SSN o strutture convenzionate	Rimborso sino alla concorrenza di € 300,00 percepiti nell'anno solare decorrente dal singolo evento.	Non sono rimborsabili le spese accessorie.

C) rimborso visite specialistiche

Garanzia	Massimale pro capite	Note
Visite specialistiche presso SSN o strutture convenzionate	Rimborso sino alla concorrenza di € 250,00 percepiti nell'anno solare decorrente dal singolo evento.	Il rimborso è consentito esclusivamente se il documento rilasciato dalla struttura sanitaria riporta il nominativo del medico specialista e la sua specializzazione che deve corrispondere alla descrizione della visita.

D) prestazioni integrative

Garanzia	Massimale pro capite	Note
Assegno di natalità/adozione	€ 250,00	Contributo una tantum per una nascita/adozione non cumulabile tra i genitori naturali/adottivi

Per i datori di lavoro (ART. 7 del Regolamento EBNAIP):

A) infortuni professionali ed extraprofessionali

In caso di infortuni professionali ed extraprofessionali saranno assicurate le seguenti prestazioni, valide in tutto il mondo nell'arco delle 24 ore:

Garanzie	Massimale	Note
Decesso	€ 50.000,00	Il massimale di € 50.000,00 è in copertura dal 17 maggio 2017.
Invalidità permanente	€ 50.000,00	Il massimale di € 50.000,00 è in copertura dal 17 maggio 2017. Franchigia 5% dell'indennizzo. L'indennizzo viene corrisposto con riferimento alla percentuale I.P. certificata detratta della percentuale di franchigia pari a 5 punti percentuali. <i>Esempio: nel caso di I.P. certificato al 60% viene detratta la franchigia del 5%, quindi la liquidazione del sinistro sarà effettuata moltiplicando il massimale di € 50.000,00 x 55% = € 27.500,00.</i>
Rimborso spese da infortunio	Rimborso sino alla concorrenza di € 1.000,00 percepiti nell'anno solare decorrente dal singolo evento.	

B) rimborso ticket SSN

Garanzia	Massimale pro capite	Note
Ticket per diagnostica strumentale, di laboratorio, terapie presso SSN o strutture convenzionate	Rimborso sino alla concorrenza di € 300,00 percepiti nell'anno solare decorrente dal singolo evento.	Non sono rimborsabili le spese accessorie.

C) rimborso visite specialistiche

Garanzia	Massimale pro capite	Note
Visite specialistiche presso SSN o strutture convenzionate	Rimborso sino alla concorrenza di € 250,00 percepiti nell'anno solare decorrente dal singolo evento.	Il rimborso è consentito esclusivamente se il documento rilasciato dalla struttura sanitaria riporta il nominativo del medico specialista e la sua specializzazione che deve corrispondere alla descrizione della visita.

Per i datori di lavoro (ART. 8 del Regolamento EBNAIP)

Rimborso di quota economica giornaliera ai datori di lavoro che abbiano corrisposto ai lavoratori in caso di malattia l'indennità economica prevista dall'art.81 del CCNL, con le seguenti modalità e misure.

1. lavoratori a tempo pieno o a tempo parziale di oltre 30 ore settimanali:
dal 4° al 20° giorno € 11,00;

dal 21° al 180° giorno € 8,00;

2. lavoratori a tempo parziale da oltre 20 e fino a 30 ore settimanali:

dal 4° al 20° giorno € 8,00;

dal 21° al 180° giorno € 6,00;

3. lavoratori a tempo parziale fino a 20 ore settimanali:

dal 4° al 20° giorno € 4,00;

dal 21° al 180° giorno € 3,00.

Diritto al rimborso (ART. 9 del Regolamento EBNAIP)

Il diritto alle prestazioni di cui agli artt. 6 e 7 potrà essere esercitato dagli interessati con la presentazione di apposita richiesta scritta all'EBNAIP tramite raccomandata o posta elettronica unitamente a copia della documentazione comprovante il diritto stesso, entro e non oltre un anno dall'evento sanitario, con riferimento alla data di recapito della domanda.

Il diritto al rimborso di cui all'art. 8 è vincolato alla effettiva anticipazione della indennità dovuta dall'INPS.

Il datore di lavoro interessato al rimborso di cui sopra dovrà inviare all'EBNAIP richiesta scritta unitamente a copia della busta paga del lavoratore interessato relativa al mese durante il quale è avvenuta l'assenza per malattia e copia della documentazione INPS (DM 10/2) dalla quale risulti il calcolo a conguaglio tra i contributi previdenziali ed assistenziali di malattia e l'anticipazione della indennità di malattia dovuta a norma di legge dal datore di lavoro, nonché copia della comunicazione di assunzione come da legislazione vigente.

Corresponsione dei rimborsi e degli indennizzi (ART. 10 del Regolamento EBNAIP)

La corresponsione del rimborso, nelle misure previste dai precedenti art. 6,7 e8, avverrà entro 90 giorni successivi a quello di presentazione o di integrazione della documentazione e dell'accertamento dei requisiti nei casi di incompleto versamento delle quote.

La corresponsione degli indennizzi per decesso e per invalidità permanente è soggetta a denuncia entro un anno dal sinistro da parte del/i beneficiario/i a ITAS MUTUA all'indirizzo e-mail agenzia.romaserfed@gruppoitas.it con le modalità previste nelle condizioni generali della polizza.

Il medesimo indirizzo e-mail può essere fruito per informazioni sulla polizza decesso e invalidità permanente.

La polizza relativa a decesso e invalidità permanente con i massimali indicati in questo Regolamento è in copertura a far data dal 17 maggio 2017.

I sinistri antecedenti a questa data andranno segnalati direttamente all'EBNAIP con riferimento alle condizioni ed ai massimali del Regolamento precedente, sempre con la limitazione di un anno dalla data del recapito della denuncia.

Decorrenza delle prestazioni (ART. 11 del Regolamento EBNAIP)

Nella prima fase di adesione i datori di lavoro hanno diritto al rimborso di quanto previsto dal precedente art. 8 purché risultino in regola con il pagamento dei contributi previsti dal CCNL all'art. 10 per i sei mesi precedenti la richiesta di rimborso.

Dal settimo mese di iscrizione i datori di lavoro hanno diritto al rimborso di quanto previsto dal precedente art. 8, a condizione che i contributi risultino versati in modo regolare e continuativo fin dalla data di prima iscrizione.

Non sono rimborsate le quote di cui all'art. 8 maturate nei 6 mesi successivi alla data di iscrizione all'EBNAIP.

Le prestazioni di cui agli artt. 6 e 7 saranno fruibili dagli interessati purché risultino versati i contributi di almeno 12 mesi precedenti la richiesta della prestazione stessa, a condizione che risultino versati i contributi di cui all'art. 3 per la totalità dei lavoratori dipendenti presso l'agenzia.